



44298-19

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Fausto Izzo

- Presidente -

Angelo Matteo Socci

Giovanni Liberati

- Relatore -

Luca Semeraro

Alessandro Maria Andronio

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez.

CC - 18/6/2019

R.G.N. 10497/2019

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

Di Caprio Carmela, nata a Frattamaggiore il 3/1/1953

Esposito Eduardo, nato a Maddaloni il 3/12/1975

Esposito Giovanni, nato a Maddaloni il 14/9/1974

Esposito Teresa, nata a Maddaloni il 5/9/1982

avverso l'ordinanza del 28/12/2018 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;

udito per Esposito Giovanni l'avv. Vincenzo Domenico Ferraro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito per Di Caprio Carmela, Esposito Giovanni, Esposito Eduardo ed Esposito Teresa l'avv. Francesco Liguori, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO



1. Con ordinanza del 28 dicembre 2018 il Tribunale di Napoli ha respinto le richieste di riesame presentate nell'interesse di Di Caprio Carmela, Esposito Eduardo, Esposito Giovanni ed Esposito Teresa nei confronti dell'ordinanza del 26 novembre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui era stata applicata a tutti i richiedenti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione a plurime violazioni dell'art. 86, comma 1, d.P.R. 570/1960, commesse in relazione alle elezioni del consiglio comunale di Maddaloni dell'anno 2018, aggravate dal fatto di essersi avvalsi delle condizioni di assoggettamento e omertà di cui all'art. 416 *bis*1 cod. pen. e del fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata Clan Belforte - Gruppo Maddaloni e di affermare la supremazia dell'organizzazione sul territorio del Comune di Maddaloni.

In particolare a Teresa Esposito, candidata alle suddette elezioni comunali, sono stati contestati i reati di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 5 et 6 della rubrica provvisoria; a Carmela Di Caprio, madre di Teresa e Giovanni ed Eduardo Esposito, sono stati contestati i reati di cui ai capi 2 et 3 della rubrica provvisoria; a Giovanni Esposito, fratello di Teresa Esposito, è stato contestato il reato di cui al capo 4 della rubrica provvisoria; a Eduardo Esposito è stato contestato il reato di cui al capo 5 della medesima rubrica.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Giovanni Esposito, affidato a tre motivi.

2.1. Con un primo motivo ha lamentato la violazione e l'errata applicazione degli artt. 86 d.P.R. 570/1960 e 273 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) et e), cod. proc. pen., con riferimento alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di responsabilità in ordine al reato ascrittogli.

Ha sottolineato, in particolare, la scarsità degli elementi a suo carico, costituiti solamente da una conversazione telefonica in data 7 giugno 2018, il cui contenuto, se esaminata e considerata nel suo complesso, avrebbe potuto essere interpretato in senso diverso rispetto alla valutazione che ne era stata fatta nell'ordinanza impugnata, in quanto l'offerta di acquistare volti rivoltagli da tale Francuccio (al prezzo di 30 euro per ciascuno dei 15 voti offerti) non era stata accettata e non era stata considerata in modo serio, come emergeva dal contenuto complessivo e dal tono della conversazione, nell'ambito della quale la risposta del ricorrente ("mi vuoi far andare carcerato") aveva chiaramente un tono ironico e scherzoso.

Ha lamentato in proposito anche la mancata considerazione della ricostruzione alternativa dello scopo di detta telefonata e anche la insufficiente considerazione della assenza di promesse di utilità da parte del ricorrente, benché considerato, nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità (si richiama la sentenza n. 39064 del 2017), elemento necessario per la integrazione del reato.



2.2. Con un secondo motivo ha lamentato l'errata applicazione degli artt. 416 *bis*1 cod. pen., 273 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) et e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante del metodo mafioso.

Ha sottolineato al riguardo che nella telefonata considerata a suo carico non vi era alcun riferimento al proprio fratello Antonio Esposito, esponente del Clan Belforte – Gruppo Maddaloni, o ad altre circostanze idonee a consentire di ravvisare l'intenzione di agevolare o favorire tale sodalizio criminale, con la conseguente improprietà della affermazione della configurabilità di detta circostanza aggravante, richiamando in proposito i principi affermati nella sentenza n. 1424 del 2017, circa la necessità, al fine della configurabilità di tale circostanza aggravante, della sussistenza di un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri della intimidazione derivante dalla organizzazione criminale evocale, che nel caso in esame non era in alcun modo ravvisabile.

2.3. Con un terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) et e), cod. proc. pen., con riferimento alla affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari e della loro attualità, stante la genericità dei riferimenti presenti sul punto nella motivazione dell'ordinanza impugnata, l'occasionalità della condotta e l'assenza di qualsiasi indagine sulla personalità del ricorrente.

3. Hanno proposto congiuntamente ricorso avverso la medesima ordinanza Carmela Di Caprio, Eduardo Esposito, Giovanni Esposito e Teresa Esposito, affidandolo a due motivi.

3.1. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 86 d.P.R. 570/1960 e dell'art. 273 cod. proc. pen. e l'insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), et e), cod. proc. pen., con riferimento al ritenuto coinvolgimento di Esposito Teresa in tutti gli episodi di corruzione elettorale contestati, cui i giudici di merito erano pervenuti omettendo di considerare che essa non aveva fornito alcun contributo ai fatti di cui ai capi 4 e 5 della rubrica provvisoria e, quanto a quello di cui al capo 3, si era limitata a

essere presente in automobile mentre la madre, Carmela Di Caprio, offriva un posto di lavoro in cambio del voto; è stato sottolineato, in proposito, che il reato di corruzione elettorale di cui all'art. 86 d.P.R. 570/1960 non è a concorso necessario, cosicché per la sua configurabilità è sufficiente la sola promessa di utilità da parte del corruttore, che si atteggia come promessa del fatto del terzo e quindi impegna solo chi la effettua (si richiama sul punto la sentenza n. 35495 del 2014).

E' stata censurata anche la valenza attribuita alle dichiarazioni dei collaboratori, Lombardi e La Manna,, in quanto non adeguatamente analizzate e, soprattutto, relative a un periodo nel quale gli stessi erano da tempo collaboratori e quindi lontani dal territorio e dal contesto; tali dichiarazioni, inoltre, erano tra loro contrastanti, in quanto mentre Lombardi aveva riferito di un interesse di Antonio Esposito alla elezione della sorella Teresa Esposito nel consiglio comunale di Maddaloni, La Manna aveva escluso di conoscere Teresa Esposito, che aveva incontrato solo in una occasione, all'epoca di un'altra campagna elettorale assieme al fratello Eduardo, e gli aveva chiesto di votare per lei, richiesta che aveva ignorato.

E' stata lamentata anche la mancata considerazione della memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di riesame, denunciando anche la contraddittorietà e la illogicità della motivazione, nella parte in cui era stato attribuito rilievo al dato del rapporto di parentela e al vincolo familiare esistente tra i ricorrenti, in assenza di elementi di collegamento tra questo le condotte contestate, e il travisamento della prova, quanto ai fatti di cui al capo 2 della rubrica provvisoria (non essendo mai stato offerto un posto di lavoro nelle aziende municipalizzate del Comune di Maddaloni), al capo 4 (non essendo stato considerato il tono scherzoso della conversazione e in particolare della risposta data da Giovanni Esposito alla proposta di una contrattazione illecita in materia elettorale, che prevedeva il pagamento della somma di 30 euro a fronte della espressione del voto a favore della sorella Teresa).

Hanno lamentato anche il travisamento del contenuto della conversazione intercettata posta a fondamento della affermazione della sussistenza degli indizi di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 3 della rubrica provvisoria, non essendo stata ascoltata la registrazione della conversazione, e contestato la sussistenza di indizi in ordine alla condotta di cui al capo 5, non essendovi stata alcuna promessa preventiva di denaro o altre utilità a fronte della espressione del voto a favore di Teresa Esposito (oggetto della iniziativa unilaterale di un soggetto non identificato, che aveva poi in cambio chiesto il pagamento della somma di 10 euro a Eduardo Esposito); anche in relazione al reato di cui al capo 6 hanno prospettato il travisamento delle prove, essendo stata considerata come vessatoria la mera richiesta di effettuare controlli sulla attività di un concorrente.

3.2. Con il secondo motivo hanno denunciato anch'essi la violazione dell'art. 416 *bis*1 cod. pen. e l'insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., con riferimento alla configurabilità della aggravante del metodo mafioso, non essendovi stata alcuna intimidazione degli elettori, né comportamenti oggettivamente idonei a esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica richiesta dalla disposizione denunciata, che potevano, anzi, essere esclusi sulla base della reazione delle vittime di dette condotte.


### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi non sono fondati.

2. Il ricorso proposto dal solo Giovanni Esposito, al quale è stato contestato il reato di cui al capo 4) della rubrica provvisoria (e cioè aver promesso a tale Francuccio, non meglio identificato, la somma di 30 euro per ciascuno dei 15 voti di cui lo stesso avrebbe avuto il controllo, affinché fossero espressi a favore di Teresa Esposito nelle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Maddaloni, con l'aggravante di essersi avvalso delle condizioni di assoggettamento e omertà di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. e del fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata Clan Belforte – Gruppo Maddaloni e di affermare la supremazia di tale organizzazione nel territorio di Maddaloni) è, nel suo complesso, infondato.

2.1. Il primo motivo, mediante il quale sono state lamentate l'errata applicazione dell'art. 86 d.P.R. 570/1960 e l'insufficienza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla interpretazione del contenuto della conversazione del 7 giugno 2018 e alla valutazione del quadro indiziario a carico, è inammissibile, essendo volto, attraverso la deduzione di violazioni di legge penale e processuale e di vizi della motivazione, a conseguire una rivisitazione e una lettura alternativa degli elementi a carico, non consentita, in presenza di motivazione idonea e immune da vizi logici, nel giudizio di legittimità (v., tra le tantissime, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., *non massimata*; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., *non massimata*; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., *non massimata*; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Giovanni Esposito, ha, infatti, sottolineato il contenuto univoco di detta conversazione, avvenuta sulla automobile della Di Caprio tra Giovanni Esposito e



Francesco Brancaccio, dalla quale, interpretata alla luce della conversazione del giorno seguente tra la Di Caprio e Teresa Esposito, emerge il sistema utilizzato per orientare in favore della candidata appartenente alla famiglia Esposito il voto, consistente nella promessa della somma di 30 euro per ciascun voto, da corrispondere dopo l'esibizione di una fotografia, da scattare con il telefono cellulare, della scheda votata; sono stati, in particolare, sottolineati i riferimenti presenti nelle conversazioni alle fotografie da scattare alle schede elettorali votate, e il ruolo svolto da Giovanni Esposito nel corso della campagna elettorale della sorella Teresa.

In relazione a tali rilievi, idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità, quantomeno a livello indiziario, del reato di corruzione elettorale, e cioè della promessa od offerta di qualunque utilità a uno o più elettori allo scopo di ottenere il loro voto, il ricorrente non ha, in realtà, individuato errate applicazioni di disposizioni di legge sostanziale o processuale, né vizi della motivazione, ma ha solamente lamentato l'interpretazione data dai giudici di merito alla conversazione del 7 giugno 2018; questa è stata giudicata, in modo logico, sulla base di nozioni di comune esperienza circa il significato da attribuire al contenuto della conversazione, indicativa della partecipazione del ricorrente alle condotte di corruzione elettorale poste in essere per favorire la sorella Teresa nelle elezioni comunali di Maddaloni: di tale interpretazione degli elementi indiziari il ricorrente ha proposto una mera rivisitazione, richiedendone una diversa valutazione sul piano del merito, cioè del significato da attribuire al contenuto della conversazione, non consentita, in presenza di motivazione idonea e immune da vizi, nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità della censura.

2.2. Il secondo motivo, relativo alla configurabilità della circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 *bis*1 cod. pen., è infondato.

Benché, infatti, nella conversazione telefonica del 7 giugno 2018, nel corso della quale è stata posta in essere la condotta contestata, non vi sia alcun riferimento a organizzazioni criminali e neppure al fratello del ricorrente, Antonio Esposito, notoriamente inserito nella organizzazione camorristica denominata Clan Belforte – Gruppo Maddaloni e anche giudicato responsabile di omicidio e di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli indizi di tale circostanza aggravante in considerazione della intimidazione silente resa possibile dalla egemonia di tale organizzazione nel territorio di Maddaloni.

Si tratta di motivazione corretta, non occorrendo, al fine della configurabilità di detta circostanza aggravante, richiami espliciti alla capacità di intimidazione di una organizzazione criminale, quando in un contesto circoscritto, quale quello del Comune di Maddaloni e del suo circondario, siano notori la presenza e l'egemonia



di una determinata organizzazione e l'appartenenza alla stessa di un familiare dell'agente (tra l'altro condannato per omicidio e traffico di stupefacenti), con il quale non siano stati rescissi i legami derivanti dal rapporto di parentela e dal vincolo familiare, giacché tali elementi, considerando la evidenziata notorietà del rapporto di parentela tra il ricorrente e il fratello Antonio Esposito (appartenente al suddetto Clan Belforte – Gruppo Maddaloni), escludono la necessità di un espresso o esplicito richiamo alla capacità intimidatrice del gruppo criminale, che può ritenersi insito nel fatto di agire a favore di uno dei familiari del partecipante al sodalizio (Teresa Esposito, candidata alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Maddaloni), di cui sia notoria l'affiliazione e con il quale non siano, altrettanto notoriamente, stati rescissi i rapporti.

E' stato, infatti, già affermato, e si tratta di orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, che integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche silente, cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (così, in tema di estorsione, ma si tratta di principio che può essere esteso alla corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso, per la sovrapponibilità delle situazioni, Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884, nonché Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Gallo, Rv. 263570, e Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Nobis, Rv. 257760).

Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza della censura.

2.3. Il terzo motivo, relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla loro attualità, è inammissibile a causa della sua genericità.

La doglianza, infatti, consiste nella generica asserzione della insufficiente illustrazione delle esigenze cautelari e della loro attualità, per non essere state adeguatamente considerate la occasionalità e la risalenza nel tempo della condotta e l'assenza di occasioni per reiterarla, disgiunta da un autentico confronto critico con la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale sono stati sottolineati, allo scopo di evidenziare la pericolosità di tutti gli indagati e la conseguente sussistenza del pericolo di recidiva e la sua attualità, il contesto criminale nell'ambito del quale le condotte sono state realizzate, la gravità delle stesse, la piena adesione al sistema corruttivo aggravato dall'uso del metodo mafioso, il legame con Antonio Esposito (referente per il territorio di Maddaloni del clan camorristico dei Belforte e gestore delle piazze di spaccio del quartiere di residenza degli indagati), che non risultava rescisso, nonché la volontà di condizionare le vicende politico – amministrative della comunità: si tratta di motivazione pienamente idonea a illustrare la pericolosità del ricorrente e, con essa, il pericolo di recidiva, indipendentemente dallo svolgimento di elezioni,



e la sua attualità, che il ricorrente ha censurato in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito, con la conseguente inammissibilità della censura.

3. Complessivamente infondato risulta anche il ricorso cumulativamente proposto da Carmela Di Caprio e da Giovanni, Eduardo e Teresa Esposito.

3.1. Il primo motivo, mediante il quale sono state lamentate la violazione dell'art. 86 d.p.r. 570/1960 e dell'art. 273 cod. proc. pen. e l'insufficienza della di motivazione, è inammissibile, sia a causa della genericità delle doglianze, sia per il loro contenuto non consentito nel giudizio di legittimità, sia per la loro manifesta infondatezza.

Le censure, infatti, sia pure attraverso la, peraltro generica, deduzione di violazioni di legge penale e processuale e di vizi della motivazione, consistono in una richiesta di rilettura degli elementi di prova considerati, in relazione a ciascuna delle condotte oggetto delle contestazioni provvisorie, allo scopo di pervenire a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte dai giudici di merito circa la portata e il significato di tali elementi, sia per quanto riguarda il contenuto e l'interpretazione delle conversazioni intercettate, sia a proposito delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Lombardi e La Manna, ex componenti del clan maddalonese, e Farina, elemento di congiunzione tra l'organizzazione maddalonese e il clan dei Casalesi.

Tali dichiarazioni, censurate in modo generico e sul piano della valutazione di merito, sono state considerate dal Tribunale, e prima di esso dal Giudice per le indagini preliminari, non tanto a fini di prova delle condotte contestate, quanto, piuttosto, per delineare il contesto nel quale collocarle, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra gli indagati e attuali ricorrenti e il fratello Antonio (partecipe con funzioni apicali del gruppo camorristico denominato clan Belforte – fazione Maddaloni, operante nei Comuni di Maddaloni, Cervino, Valle di Maddaloni e Santa Maria a Vico, in Provincia di Caserta, condannato per omicidio e per associazione a delinquere e ritenuto partecipe di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), l'unità del gruppo familiare nel sostenere la sorella Teresa nelle elezioni comunali del 2013, del 2017 e del 2018 (in particolare di Eduardo Esposito) e il ruolo di quest'ultima: ne consegue la manifesta infondatezza delle, peraltro generiche, censure sollevate in ordine alla valenza attribuita alle dichiarazioni di detti collaboratori, non utilizzate a fini di prova delle condotte contestate, ma dei rapporti tra gli indagati e Antonio Esposito, da cui sono state desunte sia la concorde collaborazione per procurare l'elezione di Teresa Esposito, sia il persistere dei rapporti con Antonio Esposito, idonei a consentire di ravvisare la configurabilità della circostanza aggravante del metodo mafioso.



Nel resto le censure attengono alla valutazione sul piano del merito delle conversazioni intercettate, interpretate in modo logico dai giudici di merito, in considerazione del loro contenuto inequivoco, posto che nelle stesse vi è più volte il chiaro riferimento a dazioni di denaro a fronte della dimostrazione del voto espresso a favore di Teresa Esposito (mediante le fotografie delle schede elettorali scattate con il telefono cellulare), alla necessità a fini di prova di fotografare le schede elettorali, alle promesse di altre utilità (quali l'assunzione in una azienda municipalizzata, oggetto del capo 2, o l'esecuzione di controlli vessatori nei confronti di un'impresa concorrente, oggetto del capo 6, o il reperimento di un posto di lavoro per la moglie di un detenuto, o l'interessamento per l'ottenimento della pensione di una anziana), sempre nell'interesse di Teresa Esposito, di cui dalle conversazioni emerge la piena consapevolezza delle condotte poste in essere nel suo interesse dalla madre e dai fratelli, cosicché anche le doglianze dalla stessa svolte circa la sua estraneità ad alcune delle condotte (quelle di cui ai capi 2 e 4) risultano, oltre che generiche e svolte sul piano della valutazione di merito degli elementi a carico, manifestamente infondate.

Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità delle censure formulate con il primo motivo.

3.2. Il secondo motivo, mediante il quale è stata prospettata la violazione dell'art. 416 *bis*1 cod. pen. e l'insufficienza della motivazione, nella parte relativa alla configurabilità della circostanza aggravante del metodo mafioso, non è fondato per le medesime ragioni illustrate al § 2.2 a proposito dell'analogo motivo presente nel ricorso proposto da Giovanni Esposito.

4. I ricorsi devono, in conclusione, essere respinti.


Al rigetto dei ricorsi consegue l'onere delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 18/6/2019

Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati



Il Presidente

Fausto Izzo

